



Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna, 9/01/2013

n. 74 prot.

Gent.mo Avv. Sandro Callegaro
Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di
Bologna

OGGETTO: decreto n. 94 del Presidente del Tribunale di Bologna.

Gentilissimo Presidente,
nel riscontrare la Sua del 29 dicembre u.s. relativa all'oggetto, manifesto il mio vivo stupore per il rammarico espresso a fronte del mio provvedimento in data 28/11/2012 con cui ho disposto che "per i procedimenti scritti a far data dal 1 gennaio 2013 non potranno più essere omologati o comunque recepiti dal Tribunale i trasferimenti immobiliari effettuati in sede di separazione consensuale, divorzio congiunto, conclusioni congiunte in cause di separazione o divorzio giudiziali, modifiche delle condizioni di separazione o divorzio".

Detto provvedimento era stato, infatti, chiaramente preannunciato nella riunione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del 20/11 u.s. cui erano presenti, oltre a tutti i Presidenti delle sezioni Civili, al Dirigente Amministrativo e al Direttore delle Cancellerie Civili, numerosi Avvocati, fra cui ricordo gli Avvocati Fabj, Abram, Goldstaub, Lanosa, Martinuzzi ed altri.

In quella sede fu, fra l'altro, recepita integralmente dal Tribunale, in pieno spirito di collaborazione con l'Avvocatura, la nuova tabella, proposta dagli Avvocati del Foro di Bologna, per la liquidazione dei compensi nei procedimenti monitori ai sensi della Legge 24/03/2012 n. 27.

Nessuna obiezione fu, invece, mossa dagli Avvocati facenti parte dell'Osservatorio, alcuni dei quali componenti del Consiglio dell'Ordine, al preannunciato provvedimento in tema di trasferimenti immobiliari connessi alle separazioni consensuali e ai divorzi congiunti.

Spiace, pertanto, che la S.V., sorvolando sul contenuto della riunione del 20/11 u.s., parli di "decisione assunta senza alcun preventivo interpellato dell'Avvocatura".

Quanto al provvedimento in questione preciso:

- 1- che lo stesso, su cui concordano tutti i colleghi interessati, è stato determinato, così come chiaramente esposto, dalla ben nota carenza di personale amministrativo e dalla impossibilità di protrarre ulteriormente un "servizio", che, per la complessità e delicatezza degli adempimenti correlati alla trascrizione, avrebbe potuto esporre i Cancellieri addetti a responsabilità di carattere disciplinare e patrimoniale;
- 2- che, non è previsto peraltro, da alcuna norma di legge che il Cancelliere debba provvedere alla trascrizione dei trasferimenti immobiliari concordati fra le parti in sede di separazione consensuale, di divorzio congiunto, o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio;

- 3- che qualora sia previsto fra le condizioni della separazione consensuale, o del divorzio congiunto, o delle conclusioni concordi in cause di separazioni o divorzi giudiziali, che la definizione dei rapporti patrimoniali fra le parti avvenga con l'assunzione dell'obbligo da parte dell'una o dell'altra del trasferimento di beni immobili il regime di esenzione fiscale previsto dalla normativa è applicabile, in virtù della sentenza n. 154/99 della Corte Costituzionale, anche nella successiva fase notarile;
- 4- che, per quanto mi risulta, nessun Tribunale del Distretto prevede nei casi sopra menzionati l'obbligo di trascrizione da parte del Cancelliere.

Ciò premesso, dichiaro, nello spirito di fattiva collaborazione, che ha sempre contraddistinto i rapporti fra la Magistratura e la locale Avvocatura, la mia piena disponibilità ad incontrare, al più presto, la S.V. in un tavolo di lavoro congiunto al fine di valutare le eventuali proposte dell'Avvocatura.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Scutellari)

